

OGGETTO: Errori e/o incongruenze nell'inserimento del chilometraggio dei veicoli in sede di revisione.

1.1 Introduzione

Il tema delle rilevazioni chilometriche in occasione della revisione ministeriale ha generato sin dal principio dubbi in ordine al ruolo dell'ispettore ed alle rispettive responsabilità. L'associazione Federispettori, rappresentante di categoria, intende fornire alcune delucidazioni avvalendosi, come di consueto, dei riferimenti normativi disponibili in materia.

1.2 Evoluzione normativa

In primo luogo, è bene ricordare che la prima fase di rilevazione ed inserimento del dato avvenne in concomitanza all'introduzione del protocollo MCTC Net 2 (2015), inizialmente come semplice *entry* obbligatoria per il software di prenotazione, senza una particolare rilevanza legale. La questione divenne oggetto di dibattito nell'aprile 2017, quando a seguito della prima pubblicazione sul Portale dell'Automobilista del servizio "verifica revisioni", che consentiva di visionare lo storico dei chilometraggi rilevati in occasione delle revisioni effettuate, emersero numerosi casi di discrepanza, intesa come regressione del valore di percorrenza nel tempo. Alcune anomalie erano presumibilmente riconducibili a manomissioni dell'odometro finalizzate alla truffa nel commercio di veicoli, altre invece semplicemente il frutto di errori di digitazione, oppure della negligenza nel corretto inserimento dei dati dovuta alla totale assenza di comunicazioni che definissero il campo di utilizzo dei dati raccolti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il servizio online venne dunque a più riprese oscurato e modificato in quanto, senza garanzia sull'autenticità del dato, e a maggior ragione senza la possibilità di utilizzare la rilevazione a fini probatori, decadeva completamente il carattere di utilità per il cittadino. Di conseguenza, vari livelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti iniziarono a sensibilizzare operatori del settore ed automobilisti sulla materia con accorgimenti tecnici e/o circolari operative. Come prima novità, per effetto del Decreto Dirigenziale 211/18, sull'attestato di revisione venne riportato anche il chilometraggio letto sull'odometro dall'ispettore. D'ora in poi, come si evince ancora oggi in calce alla pagina web del Portale dell'Automobilista/[verifica revisioni effettuate](#), ***"diviene esclusiva responsabilità dell'utente verificare il dato inserito e, in caso di errore,***

chiederne l'immediata rettifica."

All'atto della firma delle documentazioni obbligatorie, in occasione della revisione ministeriale, l'utente che sottopone il proprio veicolo al controllo tecnico è quindi tenuto a verificare e controfirmare il dato inserito sulla *domanda di revisione*: in caso di errore di inserimento, l'ispettore può provvedere entro la giornata in corso alla modifica del dato, con conseguente rettifica della pubblicazione sulla pagina web. Con la circolare DG Mot prot.26868 del 30 ottobre 2018, oltre ad essere istituita la delega alla controfirma del chilometraggio rilevato qualora il soggetto che presenta il veicolo a revisione non fosse il legittimo proprietario, vengono fornite alcune indicazioni rivelatisi col tempo fuorvianti, o meglio, poco comprese in generale:

1.3 La disposizione controversa

"A regime, prima dell'immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l'attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati. Pertanto si invitano sia gli ispettori che gli utenti a prestarvi particolare attenzione."

Prestare attenzione al dato non significa assegnare un esito irregolare ad un veicolo al quale vengono riscontrati valori di percorrenza anomali, bensì, come specificato in seguito, richiedere all'automobilista un eventuale dichiarazione della sostituzione dell'odometro, il caso più ricorrente.

"Altre fattispecie dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l'unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri".

Tale indicazione non lascia alcun dubbio sul ruolo dell'ispettore, limitato alla lettura e trascrizione di un dato, e qualora lo stesso fosse inferiore a quello rilevato in occasione della precedente revisione, acquisire una dichiarazione a corredo.

Nonostante la prassi della delega sia stata alleggerita per effetto della successiva circolare DG MOT prot.28543 del 16/11/2018, consentendo l'utilizzo di un'autocertificazione del dichiarante in caso di leasing, noleggio a lungo termine o specifici rapporti di parentela/lavorativi, una procedura così blindata non lascia spazio a fraintendimenti.

1.4 Le responsabilità

Pertanto la responsabilità in caso di errata trascrizione del dato chilometrico:

- è imputabile **esclusivamente all'automobilista** qualora avesse firmato le documentazioni con relativo dato chilometrico errato senza prestarvi la dovuta attenzione.
- è imputabile al **centro di controllo/ispettore** qualora il soggetto preposto non avesse provveduto a far firmare l'apposita documentazione attestante il dato chilometrico rilevato al proprietario o al delegato.

In entrambi i casi, non è possibile rettificare il dato chilometrico oltre il termine stabilito.

1.5 Errori di inserimento

Nonostante il verificarsi delle fattispecie sopra esposte non presenti soluzioni di alcun tipo a garanzia dell'affidabilità dell'intero sistema di registrazione dei dati, nell'eventualità in cui ciò si dovesse verificare, **non deve essere pregiudicato il regolare svolgimento delle successive revisioni.** In caso il proprietario di un veicolo si riconoscesse quale vittima di un errore di inserimento da parte di un ispettore, è sufficiente che lo dichiari, sotto la propria responsabilità, rientrando nella casistica prevista dalle "altre fattispecie" previste dalla circolare DG Mot prot.26868 del 30 ottobre 2018.

La dichiarazione può essere anche redatta dal centro di controllo o dall'ispettore che presumibilmente ha commesso l'errore, tenendo presente che:

- L'autocertificazione da parte dell'ispettore\centro di controllo non dichiara semplicemente un banale "errore di inserimento", **bensì rappresenta un'ammissione di gravi negligenze nelle procedure interne obbligatorie.**

- La dichiarazione di presunti errori commessi a distanza di mesi o anni è poco attendibile e può esporre il dichiarante a conseguenze legali qualora i contenuti si rivelassero mendaci.

1.6 Conclusioni

In conclusione, Federispettori invita tutti gli ispettori al rispetto delle procedure operative previste dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al contempo rammenta che **l'attività dell'ispettore è limitata alla lettura/trascrizione del dato di percorrenza ed alla verifica della verosimile progressione nel tempo**, un'indicazione che peraltro attualmente viene fornita direttamente dalle *software house* all'atto dell'inserimento dei dati del veicolo nel gestionale.

In caso di anomalia (km revisione in corso < km precedente revisione), l'ispettore è tenuto semplicemente ad acquisire una dichiarazione da allegare al referto complessivo che rimandi a terzi l'eventuale valutazione della circostanza.

Il Direttivo